

	ALLEGATO SUB "C" ATTO DEL 05/04/2025 N. 22023 REP. E N. 17816	
	RACC. Dr. STEFANO LORETTU NOTAIO	
	STATUTO	
	della "FONDAZIONE CITTA' DELLA SPERANZA - Ente Filantropico"	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORMATIVA APPLICABILE	
	1.1 È costituito, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), nella forma giuridica della fondazione un Ente Filantropico (Ente del terzo Settore) denominato "FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA - Ente Filantropico" , come tale sottoposto alla disciplina degli Enti del Terzo Settore di cui al succitato D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). Ove il conte-sto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.	
	1.2 Il fondatore promotore è il signor Giovanni Franco Masetello.	
	1.3 La Fondazione ha sede in Malo (VI), presso l'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La sede potrà essere modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione.	
	1.4 La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.	
	1.5 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi "Statuto"), dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura prima-	

ria o secondaria (d’ora innanzi, “Normativa Applicabile”)

1.6 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

OGGETTO - FINALITA’

2.1 La Fondazione ha lo scopo di favorire lo studio, l’attività didattica, la ricerca scientifica e l’assistenza nel campo di tutte le patologie infantili, prioritariamente nel campo delle patologie oncoematologiche pediatriche.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione, quale Ente Filantropico, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, assistenza a categorie di persone svantaggiate e altre attività di interesse purché coerenti con le finalità dell'ente. Tali attività possono essere svolte direttamente dalla Fondazione, attraverso il sostegno ad altri enti operanti nei suddetti ambiti purché realizzati nel rispetto del principio di gratuità e senza finalità speculative.

La Fondazione può sostenere programmi e servizi dedicati all'assistenza sociosanitaria per minori affetti da gravi patologie, con particolare attenzione all'inclusione delle fami-

	glie in condizioni di fragilità economica, attraverso attività	
	proprie, strumenti di finanziamento intermediato o in collabo-	
	razione con enti di beneficenza, strutture sanitarie e istitu-	
	zioni pubbliche e private operanti nei suddetti ambiti.	
	Per ricerca scientifica deve intendersi l'attività di ricerca	
	svolta nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle	
	patologie sopraindicate, che la Fondazione può svolgere diret-	
	tamente oppure affidare a università, enti di ricerca o altri	
	soggetti qualificati che la realizzano direttamente. La Fonda-	
	zione può creare fondi di ricerca dedicati, partenariati con	
	università ed enti di ricerca, strumenti di impact-investing	
	per il sostegno a progetti scientifici innovativi, anche at-	
	traverso finanziamenti strutturati mediante meccanismi di in-	
	termediazione filantropica.	
	Per assistenza si intende anche il sostegno a progetti di aiu-	
	to all'infanzia, finalizzati alla tutela dei minori in condi-	
	zioni di disagio sociosanitario ed economico, mediante inter-	
	venti diretti della Fondazione o attraverso la collaborazione	
	con enti di beneficenza, strutture sanitarie e altre organiz-	
	zazioni operanti nel settore.	
	Il supporto alle attività di interesse generale da parte della	
	Fondazione può includere, oltre all'erogazione di risorse fi-	
	nanziarie e materiali, lo sviluppo di grant-making, modelli di	
	investimento sociale, strumenti di micro-finanziamento sociale	
	per facilitare l'accesso a risorse da parte di organizzazioni	

meritevoli, nonché la creazione di programmi di capacity building per rafforzare la sostenibilità, la gestione e l'impatto delle realtà beneficiarie.

2.2 Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, la fondazione potrà:

a) ricevere contributi, donazioni, lasciti, eredità o altre erogazioni liberali sotto qualsiasi forma da Enti pubblici o privati e da persone fisiche o giuridiche;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale attraverso campagne di fundraising, crowdfunding, richiesta a terzi di contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;

d) stipulare atti o contratti, compresi prestiti e mutui a breve o lungo termine, acquisto o acquisizione in diritto di superficie di immobili, stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, purché finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione e nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore;

e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indi-

rettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, concorrendo, ove ritenuto opportuno, anche alla loro costituzione;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2.3 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). Spetta al Consiglio di Amministrazione individuare e monitorare le attività secondarie e strumentali, garantendo che non superino i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 3

PATRIMONIO – ENTRATE

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione conferito dai soci fondatori in sede di costituzione della Fondazione e dai successivi apporti di risorse ad esso destinate dagli altri soci. Il fondo di dotazione comprende la somma di 30.000 euro, da considerarsi patrimonio indisponibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del CTS.

b) dal fondo di gestione, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione, costituito da

	ogni bene, mobile o immobile che per acquisti, lasciti, dona-	
	zioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati venga-	
	no in proprietà della fondazione e non sia stato espressamente	
	vincolato a fondo di dotazione;	
	c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di	
	bilancio o altri accantonamenti a patrimonio.	
	Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e	
	donazioni aventi anche per oggetto beni immobili posti in Ita-	
	lia e all'estero con tale specifica destina-zione e da ogni	
	altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investi-	
	menti del patrimonio, così come gli incrementi e i decrementi	
	delle risorse patrimoniali. Provvede all'investimento più si-	
	curo e redditizio dei mezzi economici che pervengono diretta-	
	mente alla Fondazione, e cura il migliore utilizzo dei beni	
	strumentali di cui dispone.	
	I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo	
	aumento ivi comprese le elargizioni e i contributi pubblici o	
	privati, i proventi di iniziative promosse dall'ente, le altre	
	risorse acquisite dalle attività di raccolta fondi e dalle at-	
	tività diverse nel rispetto della normativa applicabile costi-	
	tuiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzio-	
	nali. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio	
	di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, pruden-	

	za e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fon-	
	dazione al finanziamento dell'attività corrente della Fonda-	
	zione.	
	Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato solo	
	per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'e-	
	sclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale.	
	Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzio-	
	ne, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collabo-	
	ratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della	
	fondazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto	
	dall'art. 8 del CTS.	
	Il patrimonio della fondazione non potrà scendere al di sotto	
	del valore minimo prescritto per il conseguimento della perso-	
	nalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D. lgs 3 luglio	
	2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione	
	sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di	
	perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua	
	inerzia l'Organo di Controllo, devono convocare il Consiglio	
	di Indirizzo per deliberare la ricostituzione del patrimonio	
	sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo	
	scioglimento dell'ente.	
	I versamenti e le elargizioni effettuate in qualsiasi forma	
	sono a fondo perduto.	

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento od estinzione della fondazione a qualsiasi causa dovuta può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Il versamento non crea alcun diritto di partecipazione alla vita dell'Ente.

ART. 4

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del CTS.

ART. 5

RISORSE - PRINCIPI DI GESTIONE - BILANCIO

5.1 La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da rendite patrimoniali, donazioni e lasciti testamentari, contributi privati e pubblici, ed attività di raccolta fondi, conformemente a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

5.2 Ai fini di cui all'art. 38, comma 2, D.lgs 117/2017 la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il patrimonio della fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione al fine di conseguire efficacemente le risorse necessarie per il perseguimento delle finalità statutarie ed al fine di assicurare sta-

bilità e certezza delle erogazioni nel tempo in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima.

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del D.lgs 117/2017 e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione ai sostenitori ed al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

c) le erogazioni sono destinate al sostegno dei progetti e programmi deliberati del Consiglio di Amministrazione in conformità agli scopi dell'ente; le erogazioni avvengono sia in denaro sia mediante la messa a disposizione, nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente, di beni o servizi.

5.3 La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi per le finalità indicate all'art. 2 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e possono essere ulteriormente disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dal medesimo organo amministrativo.

5.4 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

5.5 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa

Applicabile.

5.6 Eventuali contributi, liberalità o lasciti provenienti da soggetti terzi potranno essere accettati o meno dal Consiglio di Amministrazione e utilizzati secondo le volontà del donante, se compatibili con gli scopi della Fondazione, ovvero destinati a Patrimonio per la loro utilizzazione e/o valorizzazione.

5.7 Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio d'esercizio e i rendiconti delle raccolte fondi devono essere predisposti, redatti e depositati secondo la Normativa Applicabile.

Se obbligatorio per legge dovrà inoltre essere redatto il bilancio sociale di cui all'art. 14 citato D.lgs 117/2017, bilancio che dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (art. 39 del D.lgs. 117/2017).

Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale dovranno essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs.117/2017; si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di scritture contabili, di bilancio di esercizio e di bilancio sociale dettate dai sopra richiamati articoli 13 e 14 del D. Lgs 117/2017.

ART. 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- due Vicepresidenti, di cui uno Vicario;
- l'Organo di Controllo e di revisore legale dei conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dal Consiglio di Indirizzo);
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 7

SOCI FONDATORI – SOCI ORDINARI

Sono soci della Fondazione coloro che partecipano alla sua costituzione e coloro che, successivamente, vengono ammessi secondo le disposizioni dello Statuto e della Normativa Applicabile, fino al verificarsi di una causa di cessazione della qualità di socio.

La qualità di socio è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione per gravi motivi, vagliati dal Collegio dei Probiviri, morte, estinzione o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile.

Possono essere soci della Fondazione sia persone fisiche che personae giuridiche.

7.1 Categorie di soci

Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato all'atto co-

stitutivo e quelli ammessi entro il 31 dicembre 1995.

Soci ordinari: sono coloro ammessi dal Consiglio di Amministrazione fino alla data di adozione del presente statuto, indipendentemente dall'ammontare del versamento in c/capitale eseguito, e coloro che saranno ammessi successivamente con un versamento minimo in conto capitale di 1.000,00 euro.

Possono diventare soci ordinari della Fondazione coloro che:

- condividono gli scopi della Fondazione e ne accettano lo Statuto;
- effettuano il versamento a titolo di contributo in conto capitale di almeno 1.000,00 euro;
- vengono iscritti nel libro dei soci a seguito di presa d'atto del Consiglio di Amministrazione.

7.2 Ammissione dei soci ordinari

L'ammissione diventa effettiva con l'iscrizione nel libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può negare l'ammissione per giustificati motivi, entro trenta giorni dal versamento, restituendo l'importo versato. L'eventuale rifiuto può essere impugnato dinanzi al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Collegio decide sul ricorso entro trenta giorni dalla sua ricezione.

7.3 Soci minorenni

Possono essere soci della Fondazione anche i minori di età, con il consenso scritto di almeno un genitore o del tutore legale. Fino al compimento della maggiore età, il genito-

re/tutore esercita i diritti del socio tenendo conto della volontà del minore, ove possibile. I soci minorenni non possono essere eletti negli organi della Fondazione fino al compimento della maggiore età.

7.4 Recesso

Qualunque socio può recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Il recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte della Fondazione che ne dà conferma entro 30 giorni.

Il socio recedente non ha diritto alla restituzione del contributo in conto capitale versato né a rivendicazioni sul patrimonio della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, a titolo di contributo in conto capitale, donazione, liberalità o altra forma di sostegno patrimoniale alla Fondazione, non è ripetibile dallo stesso socio (né dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso, ivi compresi lo scioglimento della Fondazione, la morte, l'estinzione, il recesso o l'esclusione del socio dalla Fondazione.

I versamenti effettuati non attribuiscono alcuna quota di partecipazione o diritto di controllo sulla Fondazione, né sotto il profilo amministrativo né sotto il profilo patrimoniale. Essi non sono trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né per successione, a qualsiasi titolo.

ART. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.

Ogni socio ha diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto.

L'Assemblea si svolge in forma collegiale e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

- In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

- In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione. L'Assemblea può esprimere osservazioni sugli indirizzi generali dell'attività della Fondazione.

L'Assemblea può essere convocata anche ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) dei soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso spedito via posta elettronica o, in caso di indisponibilità, mediante altro mezzo idoneo a garantire la ricezione dell'avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza (giorni di calendario).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario o, in sua assenza dal Vicepresidente ovvero, da una persona nominata dai soci presenti.

L'Assemblea inoltre nomina i membri del Consiglio di Indirizzo e i componenti del Collegio dei Probiviri.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci della Fondazione.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea, pur svolgendosi in forma collegiale, può tenersi anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione (quali videoconferenza o audioconferenza), a condizione che siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire alla discussione e di votare. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, dove devono trovarsi il Presidente e il Segretario incaricato della verbalizzazione.

ART. 9

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

9.1 Composizione e durata

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri fino a un massimo di trentacinque, nominati per un periodo di tre anni, con possibilità di rielezione. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere sia soci sia non soci della Fondazione.

Scade in coincidenza con l'Assemblea dei Soci convocata per la presentazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Ne fanno parte di diritto:

- Giovanni Franco Masello, fondatore promotore della nascita della Fondazione o un rappresentante dei suoi eredi, collettivamente designato dagli stessi;
- il Direttore in carica della Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova;
- il Presidente dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza o un suo delegato;
- il Direttore Scientifico dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza.

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Indirizzo i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, né i lavoratori dipendenti della Fondazione.

9.2 Convocazione e funzionamento

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno tre volte all'an-

	no, su convocazione del Presidente della Fondazione.	
	Il Consiglio di Indirizzo approva il piano triennale delle attività della Fondazione e l'aggiornamento della programmazione economica annuale.	
	Il Consiglio di Indirizzo può essere convocato ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi membri o dell'Organo di Controllo.	
	La convocazione avviene mediante avviso inviato via posta elettronica o, in caso di indisponibilità, mediante altro mezzo idoneo a garantire la ricezione della comunicazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.	
	L'avviso di convocazione è trasmesso almeno otto giorni prima dell'adunanza (giorni di calendario).	
	In caso di urgenza, il Consiglio di Indirizzo può essere convocato con un preavviso inferiore agli otto giorni, purché tutti i membri siano tempestivamente informati e la maggioranza assoluta dei componenti confermi espressamente la propria disponibilità a partecipare.	
	9.3 Validità delle adunanze e modalità di deliberazione	
	Le adunanze del Consiglio di Indirizzo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.	
	Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei pre-	

senti, ad eccezione delle seguenti materie:

- modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
- trasformazione, fusione, scissione e liquidazione della Fondazione.

Per le deliberazioni su tali materie, è richiesta la presenza di almeno due terzi (2/3) dei componenti del Consiglio di Indirizzo e le decisioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei presenti, esprimendo il voto in forma palese.

È consentito l’intervento al Consiglio di Indirizzo mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 21.

9.4 Modalità di voto per le nomine di persone

Ogni delibera che abbia per oggetto la nomina, la revoca o la sostituzione di persone negli organi della Fondazione deve essere votata con scrutinio segreto.

9.5 Competenze del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo ha le seguenti attribuzioni:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione tenendo conto delle eventuali osservazioni formulate dall'Assemblea dei soci;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i componenti dell’Organo di Controllo;
- nomina e revoca il Revisore legale, ove obbligatorio per

legge o ritenuto opportuno;

- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e può promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- delibera su trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e devoluzione patrimonio;
- delibera su ogni altra materia proposta dal Consiglio di Amministrazione.

9.6 Indennità e compensi per incarichi o funzioni

I Consiglieri di Indirizzo svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Le altre cariche negli organi della Fondazione possono essere retribuite, nei limiti previsti dalle normative vigenti e nel rispetto dei seguenti criteri:

- I compensi e i rimborsi spese non possono superare i limiti previsti dalla legge.
- È vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo e all'Organo di Revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze richieste.
- I compensi e le indennità non possono comunque essere

superiori a quelli previsti per enti operanti nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

- Le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuite a membri del Consiglio di Amministrazione in alternativa all'esternalizzazione a soggetti terzi sono soggette ai medesimi limiti.

La misura dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e della Revisione Legale, ai sensi del precedente comma, è deliberata dal Consiglio di Indirizzo.

9.7 Decadenza della carica

Il Consigliere di Indirizzo che non partecipa a più di tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall'incarico.

ART. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 e un massimo di 11 membri, eletti dal Consiglio di Indirizzo, che ne determina l'eventuale compenso, secondo quanto previsto dall'Articolo 9.6.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da persone fisiche che siano soci della Fondazione o che sono state indicate dai Soci della Fondazione non aventi la natura di persone fisiche.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono automaticamente dall'incarico:

- coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza prevista dall'articolo 2382 del Codice civile;
- i lavoratori dipendenti della Fondazione.

In caso di dimissioni volontarie di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione secondo le modalità previste dal presente statuto.

In caso di dimissioni volontarie del Presidente, queste devono essere presentate al Presidente dell'Organo di Controllo per iscritto, con un preavviso di almeno 30 giorni salvo situazioni di particolare urgenza.

Entro 15 giorni dalla ricezione delle dimissioni, il Presidente dell'Organo di Controllo provvede a convocare il Consiglio di Amministrazione per discutere delle dimissioni e provvedere alla nomina di un nuovo Presidente secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Fino alla nomina del nuovo Presidente, la funzione è assunta dal Vicepresidente Vicario, ove presente, o dal Vicepresidente, se designato.

10.2 Durata della carica

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea dei Soci convocata per la presentazione del bilancio d'esercizio relativo al ter-

	zo esercizio di durata della carica.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.	
	Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e deve essere rieletto dal Consiglio di Indirizzo.	
	10.3 Cooptazione	
	Se invece il numero dei Consiglieri in carica rimane superiore al minimo statutario (5 membri), il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla cooptazione di nuovi membri, fino a raggiungere il numero originario.	
	In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione attraverso la cooptazione, scegliendo tra i componenti del Consiglio di Indirizzo. Il nuovo Consigliere resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consigliere sostituito.	
	Nel rispetto della composizione statutaria, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione reintegrato deve essere costituita da soci della Fondazione o da persone indicate dai Soci della Fondazione non aventi la natura di persone fisiche.	
	10.4 Successione nelle cariche presidenziali	
	In caso di cessazione del Presidente, Il Vicepresidente Vica-	

	rio assume automaticamente la funzione presidenziale, con pie-	
	ni poteri, fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del	
	Consiglio di Amministrazione, che avverrà una volta reintegra-	
	to il numero dei componenti del Consiglio stesso.	
	In caso di cessazione del Vicepresidente Vicario, il Vicepre-	
	sidente assume automaticamente la funzione di Vicepresidente	
	Vicario, con i relativi poteri e funzioni, fino a nuova desi-	
	gnazione da parte del Presidente.	
	In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vicepre-	
	sidente Vicario, il Vicepresidente assume temporaneamente le	
	funzioni presidenziali, fino alla nomina di un nuovo Presiden-	
	te da parte del Consiglio di Amministrazione.	
	10.5 Membro di diritto del Consiglio di Amministrazione	
	Fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione il Fonda-	
	tore promotore della nascita della Fondazione: Giovanni Franco	
	Masello. In caso di sua impossibilità o rinuncia, un suo di-	
	scendente o altra persona di fiducia, da lui o dai suoi di-	
	scendenti designata; qualora non venga effettuata alcuna desi-	
	gnazione, il Consiglio di Indirizzo può individuare un rappre-	
	sentante tra i discendenti o, in loro assenza, tra persone di	
	comprovata esperienza che abbiano dimostrato particolare atti-	
	vismo e adesione ai valori della Fondazione.	
	10.6 Nomine interne all'interno del Consiglio di Amministra-	
	zione	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente sceglien-	

	dolo tra i suoi membri. Il Presidente deve essere un socio o	
	una persona indicata da un socio della Fondazione non avente	
	la natura di persona fisica. Il Presidente può designare il	
	Vicepresidente Vicario. Il Consiglio di Amministrazione può	
	nominare un altro Vicepresidente tra i propri componenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, nomi-	
	nare: un Tesoriere, scelto tra i membri del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, con funzioni di gestione finanziaria e patrimo-	
	niale della Fondazione, un Segretario, che può essere scelto	
	anche tra persone esterne al Consiglio di Amministrazione.	
	10.7 Rappresentanza legale della Fondazione	
	La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e	
	in giudizio è attribuita in via disgiunta a:	
	- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	- Il Vicepresidente Vicario, se designato	
	- Il Vicepresidente, se nominato	
	La rappresentanza in via disgiunta significa che ciascuno di	
	essi può agire autonomamente e senza la necessità di un previo	
	accordo con gli altri, nei limiti delle proprie competenze e	
	funzioni.	
	Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera adottata a	
	maggioranza dei suoi componenti:	
	- Limitare, revocare o attribuire specifici poteri di rap-	
	presentanza.	
	- Assegnare deleghe specifiche in materia di gestione e	

amministrazione della Fondazione.

In caso di assenza di entrambi i Vicepresidenti, il Consiglio di Amministrazione elegge un proprio membro che assuma temporaneamente la presidenza della riunione e, ove necessario, ne eserciti i poteri di rappresentanza.

10.8 Presidente, Vicepresidente Vicario e Vicepresidente

Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio. È eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e dura in carica per il periodo stabilito dallo statuto.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo e l'Assemblea dei Soci dando esecuzione alle loro deliberazioni;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo;
- sovrintende alla gestione della Fondazione e ne assicura il buon andamento. Verifica e pretende l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile, promuove la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- predispone la bozza dei bilanci d'esercizio, sociale e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

	- può delegare specifiche funzioni ai Vicepresidenti o ad	
	altri membri del Consiglio di Amministrazione;	
	- può attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rap-	
	presentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Con-	
	siglio di Amministrazione;	
	- in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di compe-	
	tenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a rati-	
	fica nella prima riunione utile.	
	Il Vicepresidente Vicario è nominato dal Presidente tra i mem-	
	bri del Consiglio di Amministrazione e sostituisce il Presi-	
	dente in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza	
	della carica.	
	Quando assume la funzione presidenziale, il Vicepresidente Vi-	
	cario:	
	- esercita tutti i poteri del Presidente, compresa la rap-	
	presentanza legale della Fondazione;	
	- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e	
	l'Assemblea, in caso di assenza del Presidente.	
	Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente Vicario in mancan-	
	za del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedi-	
	mento del Presidente.	
	In caso di dimissioni, decadenza o cessazione della carica del	
	Presidente, il Vicepresidente Vicario assume temporaneamente	
	la Presidenza fino alla nomina del nuovo Presidente da parte	
	del Consiglio di Amministrazione.	

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e svolge funzioni di supporto al Presidente, al Vicepresidente Vicario e al Consiglio di Amministrazione.

Il Vicepresidente:

- può ricevere deleghe specifiche dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario o dal Consiglio di Amministrazione.

- assume temporaneamente la Presidenza solo in assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente Vicario.

In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Presidente e del Vicepresidente Vicario, il Consiglio di Amministrazione può attribuire temporaneamente le funzioni presidenziali al Vicepresidente o ad un altro membro del Consiglio.

10.9 Competenze specifiche del Presidente e dei Vicepresidenti

Il Presidente e i Vicepresidenti della Fondazione hanno la facoltà, in via disgiunta, di compiere tutti gli atti relativi alla gestione delle successioni e delle donazioni in cui la Fondazione sia nominata erede, legataria o beneficiaria. Tali facoltà includono, a titolo esemplificativo, l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario, la gestione delle pratiche successorie, la sottoscrizione delle dichiarazioni di successione, l'amministrazione e disposizione dei beni ricevuti, nel rispetto delle finalità statutarie della Fondazione.

In caso di alienazione di beni ereditati o ricevuti in donazione, sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Ammi-

	nistrazione.	
	10.10 Competenze del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per	
	l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la ge-	
	stione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per	
	l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle atti-	
	vità istituzionali. In particolare, al Consiglio di Ammini-	
	strazione compete di:	
	- gestire la fondazione in ogni suo aspetto secondo gli	
	indirizzi generali dell'attività delineati dal Consiglio di	
	Indirizzo della Fondazione, tenendo conto delle osservazioni	
	dell'Assemblea, nel rispetto dello statuto e della normativa	
	vigente;	
	- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e	
	straordinaria in nome e per conto della Fondazione;	
	- nominare il Comitato Scientifico selezionando i nomina-	
	tivi proposti dal Comitato Scientifico di IRP Città della Spe-	
	ranza per la carica triennale tenendo conto che la Presidenza	
	del Comitato Scientifico deve essere assunta all'interno del	
	Consiglio di Amministrazione della Fondazione;	
	- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio socia-	
	le, e presentarli al Consiglio di Indirizzo e all'Assemblea	
	dei soci;	
	- approvare il bilancio preventivo e presentarlo al Consi-	
	glio di Indirizzo;	

	- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi soci;	
	- deliberare, previo parere del Collegio dei Probiviri, in	
	ordine all'esclusione dei soci per gravi motivi;	
	- deliberare in ordine al trasferimento della sede della	
	Fondazione;	
	- sottoporre al Consiglio di Indirizzo le proposte di mo-	
	difiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da far approva-	
	re;	
	- sottoporre ogni atto e documento necessario al Consiglio	
	di Indirizzo per approvare la trasformazione, fusione, scis-	
	sione, scioglimento e liquidazione della Fondazione;	
	- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e	
	dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo am-	
	ministrativo della fondazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione può attribuire specifiche fun-	
	zioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra	
	i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito	
	contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di	
	funzione attribuita e stabilendone un compenso. Le indennità e	
	compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	10.11 Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta	
	richiesta da almeno due dei suoi membri o dall'Organo di Con-	

	trollo.	
	La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta	
	elettronica contenente l’indicazione del luogo e dell’ora del-	
	la riunione e l’elenco delle materie da trattare.	
	L’avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai	
	membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima	
	dell’adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno	
	tre giorni prima.	
	Il Consiglio è comunque validamente costituito, anche in as-	
	senza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano	
	presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di	
	Controllo.	
	10.12 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti	
	almeno la metà dei suoi membri.	
	Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso si sua as-	
	senza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente Vicario, in	
	mancaza dal Vicepresidente, in mancaza da altro membro desi-	
	gnato dai Consiglieri presenti.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte	
	con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consi-	
	glieri presenti, a votazione palese.	
	Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre	
	il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in cari-	
	ca.	

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere imputate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

È consentito l'intervento ai Consigli di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 21.

10.13 Responsabilità dei Consiglieri

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ART. 11

LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il libro dei soci

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-

	blea;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	di indirizzo;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i	
	verbali redatti per atto pubblico;	
	e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di controllo.	
	Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione	
	istituisce il Registro dei Volontari, il quale è regolamentato	
	dalle medesime norme che disciplinano il libro dei Soci. Il	
	Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni vo-	
	lontario, il quale può estrarne copie.	
	Il libro dei Soci e il libro dell'Assemblea sono tenuti a cura	
	del Consiglio di Amministrazione e possono essere esaminati da	
	ogni socio, il quale può estrarne copie.	
	Il libro del Consiglio di Indirizzo è tenuto a cura del Consi-	
	glio di Amministrazione e può essere esaminato da ogni compo-	
	nente del Consiglio di Indirizzo, il quale può estrarne copie.	
	Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento	
	per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di co-	
	pie da essi.	
	Il libro del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del	
	Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun	
	componente del Consiglio di Amministrazione e da ciascun mem-	

bro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il libro dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'organo di Controllo.

ART. 12

NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria, giusta quanto disposto dall'art. 30, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

La nomina dell'organo di controllo spetta al Consiglio di Indirizzo che, in occasione della nomina, dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere all'organo di controllo. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

ART. 13

COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio ed esercita i poteri di ispezione e controllo di cui all'art. 30, commi 7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

ART. 14

REVISORE LEGALE DEI CONTI

La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale spetta al Consiglio di Indirizzo che, in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale

dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l’incarico all’organo di controllo, se ed in quanto costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, così come consentito dall’art. 30, c. 6, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e come previsto al precedente ART. 11. In occasione della nomina dovrà essere anche fissato l’eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinnovabili.

ART. 15

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri più due supplenti nominati dall’Assemblea dei Soci, tutti estranei ai componenti degli organi della Fondazione. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il loro incarico è svolto a titolo gratuito.

La Fondazione ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi della Fondazione competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità in modo irrituale, nel principio del contraddittorio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

ART. 16

DENUNCIA AL TRIBUNALE

Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla Fondazione, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla Fondazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c.

ART. 17

DIPENDENTI

La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non

inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 18

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c. 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

ART. 19

ASSICURAZIONE

Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli

stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché' per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

SCIoglimento

L'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio di Indirizzo, con delibera da adottarsi col voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo.

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo, previa autorizzazione del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e salvo diversa disposizione legale, è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore che accetti di conformare l'oggetto del proprio statuto alle finalità indicate nell'art. 2, in modo da onorare le intenzioni dei fondatori. La selezione di tale Ente sarà effettuata dal Consiglio di Indirizzo sulla base di un processo valutativo condotto dal Consiglio di Amministrazione, il quale si baserà su criteri predeterminati per assicurare la coerenza con gli obiettivi e le finalità della nostra Fondazione. Per quanto non specificato nel presente articolo, si applicheranno le norme previste dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

ART. 21

MODALITA' DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (riunioni del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomu-

nicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa della fondazione o del singolo avente diritto (consigliere, componente dell'organo di controllo):

- se organizzato dalla fondazione, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla fondazione, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;

- anche se non espressamente previsto nell'avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; l'avente diritto dovrà comunicare alla fondazione, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra disposto sub

(ii);

(iv) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.

ART. 22

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

F.TO BEDESCHI GUGLIELMO

" STEFANO LORETTU NOTAIO (L.S.)